

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E  
SEGRETARIATO SOCIALE PER LE ATTIVITÀ DI INCLUSIONE E CONTRASTO ALLA POVERTÀ.  
C.I.G. N. 9686243C94.**

**DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ E ASTENSIONE PREVISTI  
PER LA NOMINA A COMPONENTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE**

PREMESSO CHE

con Determinazione n. 62/2023 si è proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed economiche e per l’attribuzione dei punteggi, in conformità agli atti di gara,

TUTTO CIO’ PREMESSO

Il sottoscritto Luca Armando, nato il \_\_\_\_\_, Assistente Sociale dipendente del C.S.S.M., in qualità di

- Presidente  
 Componente esperto

della su indicata Commissione giudicatrice e consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, o di formazione o uso di atti falsi ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, e delle ulteriori norme in materia,

DICHIARA

1. l’inesistenza delle seguenti situazioni di incompatibilità e di astensione previste dall’art. 77 commi 4, 5 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.:
  - di non aver svolto né svolgere alcun’altra funzione o altro incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento di tratta;
  - di non aver rivestito, nel biennio antecedente all’indizione della procedura in epigrafe, cariche di pubblico amministratore presso l’Unione Montana delle Valli Mongia e Cevetta Langa Cebana – Alta Valle Bormida;
2. l’inesistenza delle seguenti cause di astensione previste dall’art. 77 comma 6 e dall’art. 42 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonché dall’art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 e dall’art. 51 del Codice di Procedura Civile:
  - di non aver concorso, in qualità di membro di commissione giudicatrice, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi con dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa;
  - di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel Capo I del titolo II del libro secondo del codice penale “delitti contro la Pubblica Amministrazione”, ai sensi dell’art. 35-bis, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 165/2001;
  - di non versare in alcuna delle ipotesi che, ai sensi dell’art. 51 del codice di procedura civile, comportano l’obbligo di astensione dalla partecipazione alla Commissione;

IN ESITO ALLA PRESA VISIONE DELL’ELENCO DEI CONCORRENTI

- di non avere, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale nel contesto della procedura di appalto né di trovarsi in nessuna delle

situazioni di conflitto di interesse che determinano l'obbligo di astensione previste dall'art. 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;

- di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, come definita dall'art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

- di non incorrere in alcuna delle ipotesi previste dall'art. 51 del codice di procedura civile e che non sussistono comunque gravi ragioni di convenienza che inducono all'astensione dall'incarico;

- di non essere, pertanto, nelle condizioni di incompatibilità di cui alla legge 190/2012 e al D.Lgs. n. 39/2013 a far parte della Commissione di aggiudicazione della procedura gara in oggetto;

- di impegnarsi, qualora in un momento successivo all'assunzione dell'incarico, sopraggiunga una delle condizioni di incompatibilità di cui alle predette norme, ovvero una situazione (o la conoscenza della sussistenza di una situazione) di conflitto di interessi, anche potenziale, a darne notizia agli altri componenti della Commissione e all'Ente e ad astenersi dalla funzione.

Mondovì, lì 13/04/2023

Luca Armando  
(f.to in originale)